

Statuto della Federazione Italiana Esercizi Spirituali (FIES)

Il presente testo di Statuto, presentato dal Vescovo Presidente della FIES, Mons. Alberto Giglioli, con lettera del 3 settembre 1988, è stato approvato nella Sessione del Consiglio Episcopale Permanente del 19-22 settembre 1988, ai sensi del can. 299, § 3.

TESTO DELLO STATUTO

NATURA E FINALITÀ

ART. 1

La FEDERAZIONE ITALIANA ESERCIZI SPIRITUALI (FIES) è un'associazione che si propone di far conoscere e di promuovere gli *Esercizi Spirituali* intesi come una forte esperienza di Dio, suscitata dall'ascolto della sua Parola, compresa e accolta nel proprio vissuto personale, sotto l'azione dello *Spirito Santo*, che in clima di silenzio, di preghiera e con la mediazione di una *Guida spirituale*, dona la capacità del discernimento, in ordine alla purificazione del cuore, alla conversione della vita e alla sequela di Cristo, per il compimento della propria missione nella Chiesa e nel mondo.

La FIES cura in particolare il progressivo inserimento e la pratica degli Esercizi Spirituali nel quadro della pastorale organica delle comunità ecclesiali.

ART. 2

La FIES è un'associazione privata di fedeli a carattere nazionale, che riunisce con libera adesione quanti in Italia si occupano di Esercizi e di quei "tempi dello spirito" o incontri o esperienze spirituali che possono preparare e condurre gradatamente agli Esercizi oppure a tenerne vivi ed operanti i frutti nella vita quotidiana.

Essa si pone particolarmente a servizio delle iniziative ed attività degli aderenti e dei simpatizzanti, nel rispetto delle loro caratteristiche ed autonomie, facendo fraterna e vicendevole opera di informazione, scambio, coordinamento, aiuto.

La FIES ha sede in Roma.

ART. 3

Possono aderire alla FIES:

- a) coloro che danno, guidano, partecipano, promuovono Esercizi Spirituali o “tempi dello spirito”, coloro che assistono i partecipanti e coloro che collaborano alla pastorale degli Esercizi sia spiritualmente che con aiuti culturali ed economici;
- b) i responsabili delle singole case di Esercizi Spirituali e centri di spiritualità.

VITA E ATTIVITÀ DELLA FIES

ART. 4

Gli aderenti alla FIES sono personalmente impegnati a una continua crescita spirituale, culturale, pedagogica e pastorale, secondo le concrete capacità e possibilità di ciascuno, nella convinzione che il servizio alla causa degli Esercizi presuppone la testimonianza di una matura esperienza di fede.

ART. 5

Perchè l'adesione alla FIES sia concreta e fattiva si richiede ai soci la partecipazione personale e competente alle attività sociali che si propongono la formazione e la sensibilizzazione delle comunità diocesane, parrocchiali, religiose e di singole persone alla conoscenza, alla pratica e alla pastorale degli Esercizi e dei “tempi dello spirito” e l'impegno a promuovere tutte le iniziative opportune, utilizzando i mezzi più adatti.

ART. 6

È impegno di ogni aderente alla FIES di partecipare personalmente:

- a) all'Assemblea Nazionale e ai convegni interregionali, regionali, diocesani, quali momenti espressivi e costruttivi della vita di comunione;
- b) all'assidua informazione e coordinazione dei programmi attinenti al movimento degli Esercizi Spirituali;
- c) ai simposi, corsi di studio, di aggiornamento, di specializzazione per direttori di case, per guide, animatori e collaboratori di Esercizi;
- d) alla preparazione e diffusione di sussidi per le stesse categorie e per gli esercitanti in genere.

ART. 7

Gli aderenti alla FIES, secondo la rispettiva fisionomia, attività e responsabilità, seguono nella pastorale degli Esercizi e dei “tempi dello spi-

rito" gli orientamenti raggiunti e proposti in comune, nella linea della tradizione, con adesione al magistero della Chiesa e attenzione ai "segni dei tempi".

ART 8

Con la rivista "*Tempi dello Spirito*", Notiziario degli Esercizi Spirituali in Italia, redatta mediante il concorso di tutti gli aderenti, la FIES mantiene il collegamento con i propri membri e favorisce, anche al di fuori del proprio ambito, la circolazione delle idee e delle iniziative.

ART. 9

La FIES svolge il suo servizio con la solidarietà concreta dei suoi membri e con l'appoggio di benefattori che apprezzano il valore cristiano dell'opera.

La quota annuale degli aderenti alla FIES, differenziata a seconda che si tratti di una casa o di un ente o di singole persone, è stabilita dal Consiglio nazionale, su proposta della Presidenza.

STRUTTURA ORGANICA DELLA FIES

ART. 10

La FIES intende operare in stretta comunione con l'Episcopato italiano, valorizzandone gli indirizzi pastorali.

Per meglio esprimere questa comunione, il Presidente viene scelto dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. tra i Vescovi italiani.

ART. 11

Organi della FIES sono:

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Consiglio di presidenza;
- d) la Presidenza;
- e) la Segreteria;
- f) le Delegazioni regionali, diocesane e speciali.

ART. 12

L'Assemblea nazionale è l'organo supremo dell'Associazione.

Sono membri, con diritto di voto, dell'Assemblea nazionale:

- a) i membri del Consiglio nazionale;

- b) i Delegati diocesani nominati e in attività almeno da sei mesi;
- c) gli aderenti (responsabili di enti o singoli) regolarmente iscritti per l'anno in corso.

L'Assemblea nazionale si riunisce ordinariamente ogni due anni; è convocata dalla Presidenza, tramite il Segretario Nazionale.

ART. 13

L'Assemblea nazionale:

- a) approva lo Statuto e le eventuali modifiche, su proposta del Consiglio di Presidenza;
- b) discute ed approva le relazioni che vengono presentate sull'attività dei vari organismi permanenti della FIES;
- c) propone le conclusioni di studio e di orientamento emerse durante i lavori in Assemblea, incaricando gli organi operativi della FIES di realizzarle nel modo più efficace;
- d) indica, con votazione segreta, una terna di persone da proporre al Consiglio di Presidenza, tra le quali sarà scelto il Vice-Presidente della FIES;
- e) elegge sei Consiglieri nazionali, procurando che siano rappresentativi della FIES nel suo complesso, con la maggioranza relativa dei voti.

ART. 14

Il Consiglio nazionale è composto da:

- a) i membri della Presidenza e della Segreteria;
- b) i sei Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale;
- c) i Delegati regionali e speciali;
- d) i Consiglieri cooptati - in numero non superiore a cinque - dal Consiglio di Presidenza, per uffici speciali.

ART. 15

Il Consiglio nazionale, che si riunisce ordinariamente una volta all'anno, sovrintende alla vita della FIES tra un'Assemblea e l'altra, realizzandone gli indirizzi e preparando i successivi sviluppi.

In particolare:

- a) approva il Regolamento proposto dalla Presidenza e le eventuali modifiche;
- b) delibera la convocazione dell'Assemblea Nazionale, scegliendo il tema di studio, l'ordine del giorno, la data e la sede;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo della FIES;
- d) su proposta della Presidenza stabilisce la quota annuale di adesione alla FIES per le Case di Esercizi o Enti per i singoli.

La Presidenza può invitare alle riunioni del Consiglio Nazionale, a titolo consultivo, esperti giudicati utili ai suoi lavori.

ART. 16

Il Consiglio di Presidenza è l'organo delegato dall'Assemblea per il governo della FIES e l'attuazione degli orientamenti delle Assemblee e dei Consigli Nazionali.

È composto dai membri della Presidenza e dai sei Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Esso:

- a) elegge il Vice-Presidente, scegliendolo dalla terna proposta dall'Assemblea, e il Segretario Nazionale, su proposta del Presidente;
- b) coopta i Consiglieri per uffici speciali, determinandone il numero e i compiti;
- c) studia e propone all'Assemblea nazionale eventuali modifiche dello statuto;
- d) determina la quota annuale per l'adesione alla FIES da proporre al Consiglio nazionale.

Per le elezioni, per le proposte di modifica dello statuto e per l'approvazione del bilancio si richiede una votazione qualificata di 2/3 per i primi tre scrutini, la maggioranza assoluta nei seguenti.

ART. 17

Se il Vice-Presidente e il Segretario sono scelti tra i Consiglieri eletti, subentrano al loro posto, come Consiglieri, i primi non eletti.

ART. 18

La Presidenza è l'organo operativo posto a servizio assiduo di tutta la FIES.

È composta da:

- a) il Presidente
- b) il Vice-Presidente
- c) il Segretario Nazionale.

ART. 19

Il Presidente della FIES rappresenta l'Associazione, cura i rapporti della stessa con la C.E.I., con le Conferenze episcopali regionali e con altre associazioni di apostolato; convoca e presiede l'Assemblea nazionale, il Consiglio nazionale e le sedute della Presidenza; in casi urgenti può prendere decisioni di cui riferirà alla Presidenza e al Consiglio nazionale secondo i casi; promuove, segue e controlla tutta l'attività della Segreteria Nazionale.

ART. 20

Il Vice-Presidente coadiuva il Vescovo Presidente, svolgendo in particolare modo i compiti che questi, con delega scritta, gli assegna all'inizio del mandato, e all'occorrenza lo sostituisce, per assicurare la continuità degli indirizzi e delle attività dell'Associazione.

ART. 21

La Segreteria è l'organo operativo, tecnico-amministrativo, preposto ai vari settori della vita e attività della FIES. È composta:

- a) dal Segretario nazionale;
- b) dal Direttore del Centro studi;
- c) dal Direttore responsabile e di redazione della Rivista "I Tempi dello Spirito" e dei sussidi per l'animazione degli Esercizi Spirituali;
- d) dai Responsabili della Commissione economica per l'amministrazione e il reperimento dei fondi;
- e) dagli Addetti all'ufficio di Segreteria.

DELEGAZIONI REGIONALI, DIOCESANE E SPECIALI

ART. 22

Le Delegazioni regionali promuovono assiduamente gli obiettivi della FIES in ogni regione ecclesiastica, secondo gli orientamenti degli organi centrali, con i quali mantengono stretta unione, secondo le necessità e possibilità locali.

Il Regolamento stabilisce le modalità di nomina dei Delegati regionali, la composizione della Delegazione ed il ruolo.

ART. 23

Le Delegazioni diocesane (o interdiocesane) esprimono la presenza della FIES - in stretta collaborazione con la rispettiva Delegazione regionale - nella propria zona. Il Regolamento stabilisce le modalità di nomina del Delegato diocesano, la composizione della Delegazione ed il ruolo.

ART. 24

Le Delegazioni speciali a livello nazionale coordinano e promuovono la partecipazione del clero diocesano, dei religiosi, delle religiose e dei laici impegnati alla vita e all'attività della FIES. I rispettivi Delegati speciali sono nominati d'intesa tra la Presidenza della FIES e gli organismi competenti, cioè con la CISM, l'USMI e la Consulta Nazionale dell'apostolato dei laici.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

Tutti gli incarichi hanno durata quadriennale; di regola nessuno può essere riconfermato più di una volta nello stesso incarico.

La deroga a questa norma, con i 2/3 di voti, è di competenza o dell'Assemblea nazionale o del Consiglio di Presidenza per gli incarichi affidati rispettivamente dall'uno o dall'altro organo, secondo lo statuto.

ART. 26

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea nazionale, sarà sottoposto alla "recognitio" della C.E.I. ai sensi del can. 299, par. 3.

Altre norme pratiche complementari sono contenute in un Regolamento, proposto dalla Presidenza ed approvato dal Consiglio nazionale.